

Con il dl 202/2024 emendato e convertito in legge è stata accolta l'interpretazione estensiva

Credito d'imposta 5.0 retroattivo

Sarà fruibile per investimenti realizzati dall'1/1 al 6/8/24

Pagina a cura

DI BRUNO PAGAMICI

Con le nuove regole fissate dalla legge di bilancio 2025 il credito d'imposta 5.0 sarà fruibile retroattivamente per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 6 agosto 2024. In seguito a una modifica della norma istitutiva dell'agevolazione (art. 38, comma 2, dl 19/2024), il bonus potrà essere concesso anche agli investimenti realizzati dall'inizio dell'anno scorso fino alla data precedente all'invio della comunicazione preventiva (7 agosto 2024). È quanto prevede il decreto Milleproroghe (dl 202/2024) emendato in sede di conversione in legge e approvato in via definitiva giovedì 20 febbraio 2025, ora in attesa di pubblicazione in G.u.. Con l'intervento in Commissione è stato definitivamente sciolto un nodo interpretativo sorto in seguito alle conclusioni comunicate dal Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) attraverso una delle Faq pubblicate l'8/10/2024 (aggiornate il 2/11/2024). Il Mimit aveva infatti sostenuto che anche in caso di investimenti 5.0 già realizzati alla data del 7 agosto 2024 (termine fissato dal decreto direttoriale 6 agosto 2024), fosse comunque possibile procedere con la prenotazione del bonus mediante la comunicazione preventiva (ex ante), indicando che l'investimento agevolabile era già stato completato. Coerentemente con i criteri del Pnrr tendenti ad ampliare il perimetro degli interventi agevolabili, questa interpretazione è stata ripresa (e confermata) dal legislatore del decreto Milleproroghe, eliminando così alcuni dubbi interpretativi relativi alla procedura di accesso al credito d'imposta che erano sorti in attesa del definitivo chiarimento ufficiale. A tali investimenti realizzati fin dal 1° gennaio 2024 sono applicabili le nuove regole i termini di accorpamento degli scaglioni e delle aliquote di agevolazione previste dalla legge di bilancio 2025 (n. 207/2024).

Le regole per accedere al bonus. I diversi passaggi e i documenti necessari per l'accesso al credito d'imposta 5.0 sono det-

tagliati nel decreto attuativo Mimit-Mef del 24 luglio 2024 e nella circolare Mimit-Gse del 16 agosto 2024. In particolare, la procedura richiede tre diverse comunicazioni. Innanzitutto, l'impresa deve trasmettere la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare: il soggetto beneficiario; il progetto di innovazione; gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare; l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante; l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi Pnrr.

A tale comunicazione deve essere allegata, tra l'altro, la certificazione ex ante firmata digitalmente dal certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti. Il Gse (Gestore servizi energetici) entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, previa verifica del corretto caricamento dei dati, della completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché del rispetto del limite massimo di costi ammissibili (50 milioni di euro), comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato. Dopo l'avvenuta prenotazione ed entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa deve trasmettere una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (di cui agli allegati A e B della legge 232/2016, legge di bilancio 2017) sia degli (eventuali) investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (Conferma 20%). Il Gse entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione, previa opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento. L'ultimo step della procedura prevede l'invio della comunicazione di completamento del progetto di innovazione, con-

tenente le informazioni necessarie a individuare: il progetto di innovazione completato, inclusa la data di effettivo completamento; l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati; l'importo del relativo credito d'imposta; l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti dal Pnrr.

Completamento del progetto. I progetti di innovazione devono essere completati entro il 31 dicembre 2025, mentre l'invio della comunicazione di completamento può essere effettuato entro il 28 febbraio 2026. A tale comunicazione di completamento deve essere allegata la certificazione ex post, rilasciata da un valutatore indipendente, attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero, nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione, il progetto di innovazione effettivamente realizzato e i consumi energetici effettivamente conseguiti. Le comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il portale "Transizione 5.0" (Trs), disponibile sul sito del Gse.

Agevolabilità retroattiva nel 2024. Con la modifica apportata sono agevolabili anche gli investimenti sostenuti antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024. Le conclusioni cui è giunto il legislatore in sede di conversione riprendono quanto espresso dal Mimit con la faq del 2/11/2024 in cui veniva chiarito che, nel caso di investimento già concluso, l'impresa dovesse comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione preventiva o ex ante, indicando che l'avvenuto completamento dell'intervento. Se la prenotazione è confermata dal Gse (gestore servizi energetici), l'impresa può trasmettere direttamente la comunicazione ex post (comunicazione di completamento). In tal caso, non si deve passare per la fase di "Conferma 20%".

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, decreto attuativo Mimit-Mef 24 luglio 2024, il progetto di inno-



vazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone:

a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali 4.0 di cui agli allegati A e B coincide con la data di effettuazione degli investimenti (commi 1-2, art. 109 Tuir);

b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, corrisponde alla data di fine lavori degli stessi. I beni devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione;

c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione in materia di competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione dei processi produttivi, equivale alla data di sostenimento dell'esame finale.

Le neoregole della Mano-

vra 2025. Anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 vengono applicate le nuove regole fissate dalla legge di bilancio 2025 che ha ridefinito gli scaglioni di investimento riducendoli da 3 a 2. Il primo scaglione, per investimenti fino a 2,5 milioni e il secondo per investimenti da 2,5 a 10 milioni vengono accorpati in un unico scaglione fino a 10 milioni. A seguito delle modifiche, inoltre, il bonus è riconosciuto nella misura del:

a) in caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 3 al 6%, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento dal 5 al 10%:

- 35% del costo, per investimenti fino a 10 milioni;

- 5% del costo, per investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;

b) in caso di riduzione dei con-

sumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10%, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10% e fino al 15%:

- 40% per investimenti fino a 10 milioni;

- 10% per investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite di costi ammissibili pari a 50 milioni per anno per impresa beneficiaria;

c) in caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%:

- 45% per investimenti fino a 10 milioni;

- 15% per investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite di costi ammissibili pari a 50 milioni per anno per impresa beneficiaria.

— © Riproduzione riservata —

L'accesso al bonus dopo il decreto Milleproroghe

Avvio degli investimenti	Il credito d'imposta potrà essere concesso anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 6 agosto 2024, ossia prima della data fissata per l'invio al Gse della comunicazione preventiva (7 agosto 2024)
Completamento degli investimenti	Deve avvenire entro il 31 dicembre 2025
Comunicazione di completamento	Va effettuata entro il 28 febbraio 2026 con allegata la certificazione ex post rilasciata da un valutatore indipendente attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante
Le nuove regole della legge di bilancio 2025	Riguardano la rimodulazione degli scaglioni di investimento con l'unificazione delle prime due fasce in un unico scaglione fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% in funzione della percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguita
Le comunicazioni	Devono essere presentate esclusivamente tramite il portale "Transizione 5.0" (TR5), disponibile sul sito del Gse, accessibile tramite Spid aggiornato alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025